



Assemblea Ordinaria dei Soci 29-30 aprile 2022

Punto 9 all'ordine del giorno

Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza di competenza del Consiglio di Amministrazione.

bcp.it 



**Banca
di Credito
Popolare**

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

INFORMATIVA SULLE MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI DI LEGGE, REGOLAMENTARI E DI VIGILANZA DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

tra fine 2021 e inizio 2022, il Consiglio di Amministrazione è stato impegnato in alcuni interventi di adeguamento dello Statuto a nuove normative.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello stesso a disposizioni normative.

Si passano in rassegna i provvedimenti alla base degli interventi attuati.

Adeguamenti a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 luglio 2021, n. 106

La Legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.L. 25/5/2021 n.73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), pubblicata in G.U. il 24/7/2021, ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina delle banche popolari introducendo nel Testo Unico Bancario (TUB), tra altri, gli articoli 32-bis (morte del socio) e 32-ter (Criteri di valutazione delle azioni in caso di rimborso).

Con l'art. 32 bis TUB, rubricato "Morte del socio" è stato previsto che, in caso di morte di un Socio di una banca popolare, gli eredi subentrano automaticamente nella partecipazione del *de cuius*, maturando, in tal modo, il diritto di presentare domanda di ammissione a Socio o, se sono privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi.

Nel caso in cui gli eredi non presentino la domanda di ammissione a Socio, o fino al rigetto dell'eventuale richiesta presentata, potranno esercitare e maturare i diritti aventi contenuto patrimoniale.

Attraverso la previsione dell'art. 32 ter del TUB sono stati introdotti, invece, i criteri generali per la determinazione del valore delle azioni in caso di rimborso, per tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale.

La norma ha precisato che, per la determinazione del valore di rimborso delle azioni, devono essere applicati i criteri di cui all'art. 2437 ter, secondo e quarto comma c.c., ovvero il criterio generale della consistenza patrimoniale della società e delle sue

prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni (art. 2437 ter, secondo comma).

Tale disposizione è in accordo con quanto già stabilito dalla Banca con la Policy per la procedura di determinazione del valore delle azioni in caso di scioglimento del rapporto sociale approvata dal Consiglio il 4 marzo 2021.

Alla luce della nuova normativa, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, provveduto ad adeguare il testo degli artt. 7, 12, 14, 15, 16, 20 e 55 dello Statuto Sociale alle nuove disposizione sottoponendo, con esito positivo, dette variazioni alla Vigilanza per l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB.

Adeguamento dello Statuto al D.M. del MEF n. 169 del 23/11/2020 e al 35° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n.285/2013

Altra importante novità normativa è quella conseguente all'entrata in vigore, dal 30 dicembre 2020, del Decreto n. 169 del Ministero Economia e Finanze del 23 novembre 2020 recante il Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB.

Detto Decreto ha delineato una completa e significativa riforma della disciplina, con l'introduzione, tra l'altro, di una differenziazione tra i requisiti (di professionalità e onorabilità) ed i criteri (di correttezza e competenza) allineando la disciplina nazionale ai più elevati standard europei.

Il Regolamento ha previsto requisiti di professionalità differenziati per i Consiglieri, a seconda della tipologia di incarico (esecutivo o non esecutivo) e della carica da ricoprire, ed ha disciplinato, in maniera puntuale, anche i requisiti di professionalità dei Sindaci e del Direttore Generale.

Il Decreto ha fissato anche le situazioni che precludono il possesso del requisito di indipendenza di alcuni Consiglieri (cd. Amministratori Indipendenti), del Collegio Sindacale nonché le caratteristiche del requisito dell'indipendenza di giudizio valevole per tutti gli esponenti.

Ulteriore importanza è stata conferita al requisito della disponibilità di tempo per l'efficace svolgimento dell'incarico ed è stata demandata all'Organo Competente il compito di stimare e rendere noto ai candidati alla nomina il tempo minimo da dedicare all'incarico.

Nel luglio 2021, col 35° aggiornamento delle disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013) la Vigilanza ha modificato talune previsioni sul governo societario delle banche, introducendo importanti novità nell'intento di rafforzare gli assetti di governance delle banche italiane, in linea con la evoluzione degli indirizzi europei (direttiva cd. CRD V e Guidelines EBA).

Tra le novità più di rilievo, e impattanti sullo Statuto, si ricorda l'introduzione di una quota minima di genere da prevedere nella composizione degli Organi di amministrazione e di Controllo delle banche nonché l'obbligo di identificare preventivamente la propria composizione ottimale e poi verificarne la rispondenza con quella effettiva.

La nuova regolamentazione ha altresì previsto che i verbali delle sedute degli Organi debbano essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse e sono state allargate anche le competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento anche su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, nonché l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività e sulla diversità negli Organi sociali.

Il testo dello Statuto è stato, pertanto, adeguato alle nuove previsioni normative e regolamentari.

Di seguito i principali interventi di allineamento che hanno riguardato alcune disposizioni dello Statuto Sociale:

Art. 24 (Competenze delle Assemblea), con l'attribuzione alla Assemblea della competenza ad approvare la Politica sui requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali;

Art. 32 (Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione) con le previsioni volte a stabilire:

- che nella composizione del Consiglio di Amministrazione sia sempre garantita la diversità di genere almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge;
- che i requisiti di indipendenza che alcuni membri dell'Organo devono possedere siano sempre quelli stabiliti dalla normativa pro-tempore vigente
- che le liste dei candidati presentate per la eventuale nomina rispettino sempre sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Art. 33 (Sostituzione degli Amministratori), con la previsione che anche la composizione del Consiglio risultante a seguito di eventuale cooptazione rispetti le disposizioni di legge regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti.

Art. 38 (Verbali del Consiglio), con la puntualizzazione delle modalità di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio come previste dalla normativa.

Art. 39 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione) con l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza ad approvare il Codice etico, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza nonché di approvare la policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;

Art. 43 (Collegio Sindacale), con la previsione volta ad assicurare che nella composizione dell'Organo di Controllo, nella presentazione delle liste di candidatura per la relativa nomina nonché nei casi di sostituzione dei suoi componenti sia sempre assicurato l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa.

Art. 46 (Funzionamento del Collegio Sindacale) con la puntualizzazione delle peculiari modalità di verbalizzazione delle riunioni del Collegio Sindacale come previste dalla normativa.

Gli adeguamenti proposti sono all'attenzione della Vigilanza per l'accertamento di cui all'art. 56 del Testo Unico Bancario e la necessaria autorizzazione.

La versione definitiva dello Statuto che recepisce gli adeguamenti di cui sopra sarà resa pubblica nei modi di Legge.